

TITOLO VI-bis DEL CODICE PENALE E NUOVE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI REATI CONTRO L'AMBIENTE

Di seguito una breve disamina delle nuove disposizioni:

DELITTO	SANZIONE	note
<u>Inquinamento ambientale</u> (art. 452 bis)	<p>Prevista reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro per chiunque, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento, significativi e misurabili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna. 	<p>Si tratta di un reato di danno e di evento (per il suo perfezionamento è necessaria la causazione di un danno ambientale) che secondo un'interpretazione prevede anche un requisito di illiceità speciale (relativo alla condotta) consistente nel fatto che l'azione delittuosa, per essere tale, deve essere abusiva.</p> <p>Molto si è discusso infatti dell'avverbio "abusivamente" (che riguarda sia l'inquinamento che il disastro) che potrebbe depotenziare in maniera determinante le nuove fattispecie, anche se ancora non è chiara la sua portata operativa. Sul punto sia autorevoli interpreti che esponenti politici si sono espressi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - secondo alcuni "abusivamente" significa che chi agisce è perseguibile solo nella misura in cui non ha autorizzazioni all'azione. - Per altri (per chi cioè la legge l'ha scritta e ha audito giudici e avvocati) quella parola è sinonimo di "illecitamente", contro le norme, in senso più ampio. <p>La verità la sapremo seguendo le vicende della magistratura perché anche questa legge verrà riscritta nei tribunali sentenza dopo sentenza.</p> <p>Il secondo comma prevede una aggravante (pena aumentata fino a un terzo) quando il delitto sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.</p> <p>Infine, sono previste delle aggravanti (art. 452 ter) per i casi in cui al reato si accompagnino altri eventi come la causazione di lesioni o di morte di una o più persone.</p>
<u>Disastro ambientale</u> (art. 452 quater)	<p>Prevista reclusione da 5 a 15 anni per chiunque, abusivamente, cagiona un disastro ambientale.</p>	<p>Il testo provvede anche a codificare la nozione di disastro ambientale, specificando che tale deve considerarsi, alternativamente</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa all'incolumità pubblica in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. <p>Il testo fa salvo il caso previsto dall'art. 434 c.p. (attuale c.d. disastro innominato), al fine di evitare il pericolo (forse assai remoto) che fatti oggi ricompresi in questa ampia fattispecie non siano sussumibili in futuro nella nuova fattispecie di disastro ambientale, dai contorni più definiti, e che quindi siano esposti ad una depenalizzazione.</p>

È prevista anche l'aggravante relativa all'ipotesi che il delitto di disastro sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Se poi taluno dei fatti relativi all'inquinamento ambientale ed al disastro è commesso con colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se, sempre con colpa, si è arrecato solo un pericolo (di inquinamento o di disastro) le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo (art. 452 quinques).

Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività
(art. 452 sexies)

Prevista reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, per chiunque, abusivamente, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale ad alta radioattività, ovvero lo abbandona o se ne disfa illegittimamente.

Si tratta di un reato di pericolo per il quale il secondo ed il terzo comma prevedono aggravanti per le ipotesi di compromissione o deterioramento dell'ambiente e per quelle in cui dal fatto derivi un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.

Impedimento del controllo
(art. 452 septies)

Prevista reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, per chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza sul lavoro ovvero ne compromette gli esiti.

L'impedimento deve consistere nel negare l'accesso ai luoghi da controllare creando degli ostacoli fisici o comunque modificando lo stato dei luoghi. Ad es. il reato potrà sussistere quando sarà ostacolato o impedito un campionamento o un accesso a luoghi in cui si ipotizza l'esistenza di rifiuti o di situazioni di inquinamento da verificare.

Ulteriori circostanze aggravanti
(art. 452 octies)

Sono previste nei casi in cui un'associazione per delinquere sia finalizzata a commettere reati ambientali o un'associazione mafiosa sia finalizzata a commettere un delitto ambientale od all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o servizi pubblici in materia ambientale. Ed un'altra aggravante è prevista per il caso che del sodalizio criminale facciano parte anche pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

È stata poi approvata la previsione di una specifica aggravante ambientale per una migliore punizione del fatto che, già previsto come reato, sia commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti c.d. ambientali (art. 452 nonies).

Ravvedimento operoso
(articolo 452 decies)

Prevista diminuzione di pena (dalla metà a due terzi) nei confronti di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, o aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione dei fatti, nell'individuazione dei colpevoli e nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti (da un terzo alla metà) ovvero di chi provvede, prima del dibattimento, alla messa in sicurezza e alla bonifica nonché se possibile al ripristino dello stato dei luoghi (da due terzi alla metà).

Se, per compiere tali attività, l'imputato chiede la sospensione del procedimento penale, il giudice può accordare al massimo tre anni di sospensione, durante il quale il corso della prescrizione è sospeso.

Inizialmente, nel disegno di legge, si prevedeva che in caso di reati di inquinamento e disastro commessi in forma colposa, il ravvedimento operoso costituisse causa di non punibilità. Sul punto è intervenuto un emendamento governativo soppressivo della speciale causa di non punibilità, in modo che l'eventuale messa in sicurezza, bonifica e ripristino agiscano soltanto come specifiche attenuanti di pena e non come causa di non punibilità. La disposizione sul ravvedimento operoso è destinata a trovare applicazione per i nuovi delitti contro l'ambiente (quelli previsti con questa legge), per il delitto di associazione a delinquere (non mafiosa) finalizzata alla commissione di un delitto ambientale, nonché per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (previsto dal vigente art. 260 Codice dell'ambiente).

Confisca, anche per equivalente, del prodotto o profitto del reato
(questo non solo per i delitti ora introdotti ma anche per il reato di cui all'art. 260 codice ambiente).

La confisca è esclusa, invece, nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, all'attività di notifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

Per il reato di disastro ambientale, per quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 Codice dell'ambiente) e per l'ipotesi aggravata di associazione per delinquere è prevista anche la confisca come misura di prevenzione dei valori ingiustificati o sproporzionati rispetto al proprio reddito (viene inserita l'indicazione di tali reati nell'elenco di cui al vigente art. 12 sexies del D.L. 306/1992).

Con la sentenza di condanna o con quella di patteggiamento, il giudice deve anche ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo le spese per tali attività a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie in caso di insolvibilità del primo (art. 452 duodecies).

Viene prevista anche la pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A. per chi commette i delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività, impedimento del controllo e il delitto di cui all'art. 260 cod. ambientale.

**Delitto di omessa bonifica
introdotta dal Senato
(art. 452 terdecies).**

Prevista pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000, colui che, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica

Inoltre:

Si stabilisce il raddoppio dei termini di prescrizione per tutti i nuovi delitti introdotti dal testo unificato.

Si prevede anche che comunicazione delle indagini in corso per questi delitti ambientali deve essere data al PG presso la Corte d'Appello affinché questi possa attuare la circolazione delle notizie ed il coordinamento tra le varie Procure che indagano su questi reati quando sono tra loro connessi.

È stata ripristinata la disposizione, inizialmente soppressa, che prevede l'obbligo per il PM procedente di dare comunicazione al Procuratore nazionale antimafia dell'avvio delle indagini su ipotesi di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività nonché attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, Codice dell'ambiente).

Prevista anche la responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, stabilendo specifiche sanzioni pecuniarie (quantificate in quote, ogni quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro) per ciascuno dei nuovi delitti di inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote), di disastro ambientale (da 400 a 800 quote) e relative forme colpose (da 200 a 500 quote), di traffico di materiale radioattivo (da 250 a 600 quote) e di associazione a delinquere (comune e mafiosa) aggravata (da 300 a 1.000 quote). In aggiunta, si prevedono anche delle sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). La disposizione specifica che, per il delitto di inquinamento ambientale, la durata di tali misure non può essere superiore a un anno, mentre, per le ipotesi colpose (previste esclusivamente per i delitti di inquinamento e di disastro ambientale), le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte di un terzo.

Per le contravvenzioni in materia ambientale che non abbiano cagionato danno o pericolo per l'ambiente, si prevede un procedimento simile a quello vigente in tema di violazioni di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, si attribuisce all'organo di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria il potere di fissare delle prescrizioni che, se osservate dal contravventore insieme al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, determinano l'estinzione del reato.